

**OGGETTO: Autorizzazione a non proporre opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare, avverso decreto Giudice Delegato inerente domanda di insinuazione allo stato passivo società D.E.I. S.r.l. in fallimento**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di ricorrere, ex art. 98 Legge Fallimentare, in opposizione al provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Monza, che ha reso esecutivo lo stato passivo relativo al fallimento della società D.E.I. S.r.l.;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### **D E L I B E R A**

- Di autorizzare il Sindaco a non proporre ricorso in opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare, al provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Monza, che ha reso esecutivo lo stato passivo relativo al fallimento della società D.E.I. S.r.l.;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

### **R E L A Z I O N E**

In data 08.03.2004 l'Ufficio riceveva, da parte del Tribunale di Monza, la comunicazione del fallimento della società D.E.I. S.r.l., dichiarato con sentenza n. 43 del 01.03.2004.

In data 08.04.2004 il Curatore Fallimentare, nominato nella persona del Dott. Antonio D'Ambrosio, comunicava la data dell'udienza per l'esame dello stato passivo e la verifica dei crediti, fissata per il giorno 15.04.2004.

A seguito di questo, l'Ufficio provvedeva ad effettuare un controllo sulla posizione della società fallita rispetto ai Tributi Locali dal quale si evidenziava che quest'ultima risultava aver omesso la denuncia di occupazione ai fini della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti solidi urbani relativamente alle annualità 2000, 2001 e 2002.

Conseguentemente l'Ufficio, in data 23.03.2004 notificava alla Società D.E.I. S.r.l. in fallimento, presso lo Studio del Curatore Fallimentare Dott. Antonio D'Ambrosio, i seguenti provvedimenti:

- avviso di accertamento TARSU per omessa denuncia relativo all'anno 2000 per complessivi Euro 13.818,2692;

- avviso di accertamento TARSU per omessa denuncia relativo all'anno 2001 per complessivi Euro 13.651,3504;
- avviso di accertamento TARSU per omessa denuncia relativo all'anno 2002 per complessivi Euro 13.149,8875.

In data 05.05.2003, in ottemperanza all'art. 93 Legge Fallimentare, l'Ufficio provvedeva infine a depositare, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Monza, domanda di insinuazione allo stato passivo della società fallita in oggetto, per un ammontare complessivamente dovuto di Euro 40.619,5071.

Con raccomandata in data 17.05.2004, il Curatore Fallimentare, Dott. Antonio D'Ambrosio, comunicava che il Giudice Delegato Dott. Alida Paluchowski, ai sensi e per gli effetti degli artt. 97 e 98 della Legge Fallimentare, con decreto in data 15.04.2004 rendeva esecutivo lo stato passivo ammettendo il credito del Comune di Sesto San Giovanni per la Tassa Smaltimento Rifiuti, nella misura di Euro 20.643,94.

Il Giudice Delegato decideva di ammettere soltanto parzialmente il credito del Comune di Sesto San Giovanni con la seguente motivazione: "La fallita lasciò i locali affittati, a cui si riferisce la tassa, in data 30.06.01. Si esclude l'importo di Euro 19.975,57 per 1/2 2001 e per l'intero 2002".

Il combinato disposto degli articoli 64 comma 4 e 76 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 prescrive però che: "in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali", e che "per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta".

Sulla base di quanto da ultimo esposto appare pertanto fondata una eventuale opposizione al provvedimento del Giudice Delegato di cui sopra.

Tuttavia l'opposizione in questione, da presentarsi in forma di ricorso al Giudice Delegato ai sensi dell'art. 98 e ss. del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, si caratterizza per la onerosità conseguente alla obbligatorietà dell'assistenza legale.

Il Comune di Sesto San Giovanni procedeva quindi, in data 19.05.04 a trasmettere richiesta della capienza della massa attiva fallimentare al Curatore Fallimentare in persona del Dott. Antonio D'Ambrosio, al fine di valutare l'economicità dell'opposizione di cui sopra.

Quest'ultimo in data 20.05.04 in evasione alla richiesta del Comune, comunicava che il fallimento in oggetto è attualmente sprovvisto di attività e che verrà chiuso per mancanza d'attivo.

In considerazione di quanto sin qui esposto, considerando l'onerosità della procedura e l'assenza di massa attiva, si richiede autorizzazione a non proporre ricorso in opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare, avverso decreto Giudice Delegato, inerente domanda di insinuazione allo stato passivo società D.E.I. S.r.l. in fallimento.

IL FUNZIONARIO  
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 27.05.04